FINANZIAMENTO DELLA MISSIONE ITALIANA IN ALBANIA PER RIORGANIZZARE LE FORZE DI POLIZIA ALBANESI E DELL'ASSISTENZA AI PROFUGHI DELLA EX JUGOSLAVIA

Art. 2

Regime degli interventi a carattere umanitario

Per consentire la tempestiva attuazione delle iniziative del presente decreto, nonche' delle altre analoghe iniziative di carattere umanitario da attuarsi all'estero, comprese quelle di cui all'articolo 5 del decreto - legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174, si applicano le disposizioni della legge 6 febbraio 1985, n. 15. Al personale dell'Ufficio del commissario straordinario, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 12 giugno 1997, si applicano, per gli interventi da attuarsi all'estero, le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto - legge 20 marzo 1997, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 1997, n. 128, come modificato dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174, con oneri a carico delle ordinarie disponibilita' di bilancio.

Versione in vigore dal 29 ottobre 1997, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Finanziamento della missione italiana in Albania per riorganizzare le Forze di polizia albanesi e dell'assistenza ai profughi della ex Jugoslavia
Estremi	Decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 362
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 1997

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/finanziamento-della-missione-italiana-in-albania-per-riorganizzare-le/art-2-regime-degli-interventi-a-carattere-umanitario

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it